Originale/Copia

DELIBERAZIONE n. 15

COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione da parte della Unione Montana "Terre Alte" della Commissione Locale per il paesaggio in forma associata – Approvazione schema di convenzione-Regolamento

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Aprile alle ore 9.30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale:

N.	Cognome	Nome	Presente
1	DAGLIO	Roberta	Si
2	BAVA	Roberto	Si
3	PARIANI	Eduardo Carlo	Si
4	RENATI	Giancarlo	Si
5	DEMERGASSO	Enrico	Si
6	PISELLI	Martina	Si
7	NEGRO	Claudio	Si
8	CENTRONE	Carmela	No
9	GARIBALDI	Marco Manlio	No
10	DAGLIO	Franco	No
11	NEGRUZZO	Wilma	No
		TOTALE	7

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr.ssa D. La Pepa riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Daglio Roberta in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il precedente provvedimento n. 14 adottato in data odierna, avente ad oggetto lo scioglimento, a far data dal 1.05.2019, della Convenzione in essere con Vignole Borbera, che ha svolto, in qualità di capofila, le funzioni paesaggistiche attribuite dalla L.R. n. 32/2008 e con il quale è stata anticipata la trattazione del presente punto posto dell'ordine del giorno;

Visto l'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32, che stabilisce testualmente "I comuni, istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio";

Constatato che l'allegato A della DGR 34-10229 del 1° dicembre 2008 prevede che per costituire in forma associata la Commissione locale per il paesaggio i Comuni interessati devono "verificare di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, così come individuati dagli studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: l'appartenenza ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, etc..)".

Rilevato che l'esercizio in forma associata di funzioni proprie dei Comuni, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, l'uniformità degli indirizzi ed un contenimento dei costi relativi;

Considerato che, per lo svolgimento delle competenze in materia paesaggistica, la Regione Piemonte, come si evince dai disposti della stessa l.r. 01/12/2008 n. 32 e dei criteri stabiliti dall'allegato A) alla d.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, ha indicato l'esercizio associato delle funzioni in argomento quale forma auspicabile e preferibile, in quanto consente:

- una maggiore economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;

- una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini comunali;

Considerato che i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione Montana "TERRE ALTE", ivi compreso il Comune di Cabella Ligure, hanno concordato di esercitare in forma associata le funzioni locali in materia di paesaggio, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, ad eccezione dei Comuni di Casasco e San Sebastiano Curone che si sono riservati di aderire successivamente quando la Commissione sarà pienamente operante ed il Comune di Carrega Ligure che al momento non ha ritenuto di aderire;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione "TERRE ALTE" n. 8 in data 12.04.2018 con la quale è stata istituita la Commissione locale del paesaggio e approvati il Regolamento e la bozza di convenzione per la gestione associata delle funzioni di tutela paesaggistica;

Visti il Regolamento per l'istituzione a livello di Unione della Commissione locale del paesaggio e per la gestione associata delle funzioni di tutela paesaggistica ed il relativo schema di "Convenzione con l'Unione Montana "TERRE ALTE" e i Comuni aderenti riportati nella stessa, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali che ribadiscono le perplessità già sottolineate in sede di esame dei precedenti punti concernenti il trasferimento delle funzioni del Catasto e attività di Protezione civile;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli art.49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dell'Area Urbanistica e dell'Area Finanziaria

Con voti favorevoli, n. 7 , contrari n. o e astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. .Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

2. Di approvare il Regolamento per l'istituzione della Commissione locale del paesaggio e per la gestione associata delle funzioni di tutela paesaggistica ed il relativo schema di "Convenzione con l'Unione Montana "TERRE ALTE" e i Comuni aderenti riportati nella stessa, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dando atto delle non poche perplessità emerse dagli interventi dei Consiglieri, in merito alla fattiva operatività della relativa struttura, alla luce delle criticità organizzative e operative ravvisate ad oggi dall'Unione come meglio specificato in narrativa:

3. Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione Montana "TERRE ALTE" per quanto di competenza;

5. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Unione Montana
Terre ALTE

UNIONE MONTANA
TERRE ALTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE CON DELIBERAZIONE N. ... DEL 12 Aprile 2018

Art. 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituita ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002 n. 137 e dell'art. 4 L.R. n. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i comuni dell'Unione Montana Terre Alte, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei predetti Comuni.
2. A seguito di specifiche successive adesioni alla convenzione istitutiva della gestione associata, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione per il paesaggio (d'ora in poi Commissione) nel suo complesso è composta da cinque membri esperti nella pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, nella progettazione edilizia ed urbanistica, nella tutela dei beni architettonici e culturali, nelle scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore, devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale nell'ambito della libera professione o nella pubblica amministrazione, e vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti dall'Amministrazione dell'Unione Montana.
3. Nel corso della prima seduta utile della Commissione viene eletto il Presidente tra i membri della stessa. Qualora non venga nominato svolgerà le funzioni di Presidente il membro più anziano presente ad ogni singola seduta. Lo stesso avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
4. Il Presidente, dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell'Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione ed alla redazione dei verbali.

ART. 3 - NOMINA DURATA E DECADENZA

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta dell'Unione Montana Terre Alte , previa verifica da parte del Responsabile del Servizio, dei curricula presentati dagli esperti ambientali a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. I membri della Commissione restano in carica per la durata di anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo dovrà essere sostituita.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana Terre Alte: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta della Unione non li abbia sostituiti.
5. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti, senza giustificato motivo scritto, per più di tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Responsabile del servizio, è dichiarata dalla Giunta dell'Unione che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto, che deve avere lo stesso profilo professionale del decaduto, con la procedura di cui ai precedenti commi.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

ART. 4 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle

stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali dei Comuni deleganti ed il Presidente, Assessori e Consiglieri dell'Unione Montana Terre Alte
3. I Commissari interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
4. I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere
5. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica.

ART. 5 – ATTRIBUZIONI

1. La Commissione per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite ai sensi della L.R. n. 32/2008 esprime:
a. Parere obbligatorio NON VINCOLANTE in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni aderenti alla gestione associata prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
b. Parere obbligatorio VINCOLANTE previsto dall'art. 24 della L.R. 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi nei termini di legge.
2. Il Responsabile del Servizio urbanistico del comune richiedente ha facoltà, anche su segnalazione scritta della Amministrazioni Comunali aderenti alla gestione associata, di sottoporre al parere preventivo della Commissione anche gli interventi non ricadenti nelle zone tutelate, ma aventi particolari complessità o problematicità
3. I pareri espressi ai sensi del comma precedente avranno carattere di parere consultivo non vincolante.
4. La Commissione può inoltre:
a) su esplicita richiesta dei Comuni aderenti esprimere pareri su accertamenti di conformità ambientale – paesaggistica;
b) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
c) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE: SEDUTE E DECISIONI

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso a mezzo PEC, o in alternativa anche per telefono, e-mail o con ogni alta forma ritenuta idonea(in base all'art. 2 comma 3), dal Responsabile del Procedimento dell'Unione Montana Terre Alte o in caso di suo impedimento dal Segretario dell' Unione, sentito il Presidente della Commissione.
2. Le pratiche saranno iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultanteal protocollo dell'Unione Montana Terre Alte.
3. L'avviso sarà inviato a cura dell'Unione Montana Terre Alte ai componenti della Commissione almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione.
4. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a 24 ore, in tale ipotesi l'avviso di convocazione potrà essere effettuato anche per telefono, e-mail o con ogni alta forma ritenuta idonea.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti convocati.
6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede dell'Unione Montana Terre Alte o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Responsabile del Serviziourbanistico nell'avviso di convocazione
7. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente

8. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
9. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Unione Montana Terre Alte
2. La segreteria cura i rapporti con i Comuni e con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoriadelle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno due giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell' Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
6. Il verbale è sottoscritto dai commissari convocati e dal segretario verbalizzante.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Al Responsabile del procedimento, è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione
paesaggistica, redige, per ogni domanda o denuncia pervenuta la conformità urbanistica ed edilizia sulla base delle normative vigenti e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione.
2. Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il sopra citato Responsabile del procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.

ART. 9 – DOMANDA

1. I soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione devono indicare nell'istanza stessa i seguenti elementi:
a) Generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) è necessario anche indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda,
b) Numero di codice fiscale del richiedente,
c) Estremi catastali e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento,
d) Generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza,
e) Specificazione della natura del vincolo,
f) Segnalazione in ordine all'eventuale inserimento dell'immobile all'interno di ambiti ambientali tutelati,
g) Comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32 della L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull'immobile in questione,
h) Indirizzo esatto del richiedente a cui comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento qualora lo stesso indirizzo non coincida con la residenza.
2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, redatta in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo, può essere presentata personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione ambientale ovvero spedita a mezzo di raccomandata con avvisto di ricevimento corredata da tutti i documenti necessari.
2. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento.
3. L'esame delle domande avverrà secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al numero di protocollo attribuito dall'Ufficio Protocollo dell'Unione Montana.

ART 11 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

2. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque nei termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. i. la Commissione deve esprimersi entro i termini di legge dalla ricezione dell'istanza.
4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ART. 12 - COMPENSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

ART. 13- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana non avranno costi di gestione a seguito della sottoscrizione della stessa.
2. I Comuni non appartenenti all' Unione verseranno una quota di adesione al servizio ,che sarà stabilita con delibera di Giunta dell'Unione per ogni pratica esaminata

ART. 14- NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni della L.R. 01.12.2008 n.32 e della deliberazione della Giunta Regionale del 01.12.2008 n. 34-10229, come modificata con deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2008 n. 58-10313, che qui si richiamano espressamente..
4. Il presente Regolamento a seguito dell'entrata in vigore verrà trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni ambientali per quanto di competenza.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to R. Daglio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to R. Bava

IL SEGRETARIO C.LE
F.to D. La Pepa

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente deliberazione E' STATA/VIENE pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 16 MAG. 2018 E contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Lì 16 MAG. 2018

IL SEGRETARIO C.LE
F.to D. La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del TUEL 267/2000;

Cabella Ligure, 16 MAG. 2018

Il Segretario Comunale
F.to D. La Pepa

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3^, del TUEL 267/2000.

Cabella Ligure,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale.

COMUNE DI CABELLA LIGURE
Prov. di ALESSANDRIA

Il Segretario Comunale
D. La Pepa

16 MAG. 2018